



Comune di Rimini
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Ordinanza prot. N°162351 del 28/09/2006

LIMITAZIONI AL TRAFFICO

dal 09/10/2006 al 31/03/2007

con interruzione nei periodi:

1 e 2 Novembre 2006

dall'8 Dicembre 2006 al 5 Gennaio 2007 compresi

da LUNEDI' a VENERDI'

**PER GLI AUTOVEICOLI A BENZINA PRE-EURO,
PER GLI AUTOVEICOLI DIESEL PRE EURO E EURO 1
PER I CICLOMOTORI E MOTOCICLI A 2 TEMPI PRE EURO
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.**

dall'8 /01/ 2007 al 31 Marzo 2007 in aggiunta

IL GIOVEDI'

**BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE PRIVATA
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.**

SONO ESCLUSE : auto benzina Euro 4, auto diesel dotate di filtri *antiparticolato* (di cui risulti annotazione sulla carta di circolazione), auto elettriche e ibride, auto a metano, auto a GPL, auto con almeno tre persone a bordo o due persone se l'auto è omologate a 2 posti (car pooling), auto condivisa (car sharing), veicoli commerciali leggeri (fino a 35q) Euro 3, veicoli commerciali pesanti (oltre 35q) Euro 3.

Come per lo scorso anno sono previste altre deroghe per particolari categorie (allegato 1 dell'ordinanza).

Il divieto di circolazione vige nel territorio comunale a mare della Statale 16 con esclusione di:

- Strada Statale 16
- V.le Regina Margherita (dal confine con Riccione fino alla rotonda di incrocio con Via Cavalieri di Vittorio Veneto)
- Via Cavalieri di Vittorio Veneto
- Via San Salvado (dal confine con Bellaria I.-M. fino all'incrocio con Via Tolemaide)
- Via Tolemaide.

E' consentito l'accesso e l'uscita fino ai parcheggi di P.le Caduti di Cefalonia (S.S. 16, Via Marecchiese, Via Caduti di Marzabotto), Via della Fiera (SS. 16, Via della Fiera) e Via Chiabrera (S.S. 16, Via Flaminia, V.le Settembrini, rotonda ospedale, Via Firenze e Via Chiabrera).

- 92/97/CE - 96/69 CE
- 92/97/CE - 96/69 CE - 93/116 CE
- 96/20 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 - B
- 96/20 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE
- 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE
- 96/20 CE - 96/69 CE - 93/116 CE
- 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE
- 92/97/CEE - 94/12 CE - 95/54 CE - 93/116 CE
- CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 95/56
- 1999/102/CE rif. 96/69/CE
- 98/77 CE
- CE 96/20 - 95/54 - 93/116 - 94/12 - 96/36 - 96/38
- 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 95/56 CE

EURO 3

- | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------|
| · 98/69 CE | 98/77 CE rif 98/69 CE | 99/96 CE |
| · 99/102 CE rif. 98/69 CE | 2001/1 CE rif 98/69 CE | 2001/27 CE |
| · 2001/100 CE A | 2002/80 CE A | 2003/76 CE A |

Attenzione: molte ordinanze riportano tra i veicoli esclusi dalle limitazione le seguenti due categorie:

- veicoli commerciali leggeri (fino a 3,5 t. categoria N1) Euro 3 conformi alla direttiva 98/69 CE Stage 2000 o immatricolati dopo l'1/1/2001,
- veicoli commerciali pesanti (oltre i 3,5 t. categorie N2 e N3) Euro 3 conformi alla direttiva 99/96 CE o immatricolati dopo l'1/01/2001

EURO 4

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------|
| · 98/69/CE B | 98/77/CE rif. 98/69/CE B | 1999/96 CE B |
| · 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B | 2001/1 CE B rif. 98/69 CE B | 2001/27 CE B |
| · 2001/100 CE B | 2002/80 CE B | 2003/76 CE B |

Si precisa che l'autoveicolo **rientra nella classe ambiente EURO 4 solo se la Direttiva di riferimento riporta la lettera B**

Qualunque altra sigla indica il riferimento ad una normativa precedente (Euro1, Euro2, Euro3).

Quando si decide l'acquisto di un veicolo nuovo, è dunque importante informarsi anche sulla direttiva europea osservata per costruirlo.

In molti comuni le auto ad accensione comandata (benzina) Euro 4 possono circolare nonostante le limitazioni alla circolazione. Questa deroga non è ammessa per le auto ad accensione spontanea (diesel), per le quali è richiesto comunque il filtro Fap. Si consiglia di prestare molta attenzione a quanto stabilito dalle Ordinanze dei singoli comuni.

"A QUALE 'CATEGORIA EURO' APPARTIENE LA MIA MOTO?"

La comunità europea ha emanato dal 1991 una serie di direttive sull'emissioni di inquinanti da parte dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate quattro categorie di appartenenza per gli autoveicoli (pre-Euro 1, Euro 1, 2, 3, 4) e due categorie per i motoveicoli e ciclomotori (Euro 1, 2). In altre parole, i veicoli rientrano in una di queste categorie a seconda della direttiva europea che rispettano.

Per sapere a quale categoria appartiene il nostro mezzo, dobbiamo controllare quale direttiva viene indicata sulla carta di circolazione (libretto).

Categoria Euro 1

Ciclomotori e motocicli: conforme alla direttiva 97/24 CE cap. 5

Categoria Euro 2

Ciclomotori: conforme alla direttiva 97/24 CE cap. 5 fase II

Motocicli: direttiva 2002/51/CE fase A

Categoria Euro 3

Ciclomotori e Motocicli conformi alla direttiva 2002/51 CE fase B

Dove guardare sul libretto

Sulla carta di circolazione di nuovo tipo l'indicazione è riportata alla lettera V.9, con specificata la direttiva di riferimento nelle righe descrittive.

Su quella di vecchio tipo l'indicazione si trova nel riquadro 2.

DEROGHE ALL'ORDINANZA

ALLEGATO 1

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;
- 2) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- 3) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione,
- 4) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno (handicap);
- 5) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica o attestato di prenotazione sanitaria o per ricoveri. L'attestazione o certificazione potrà essere prodotta anche successivamente, comunque entro la giornata;
- 6) veicoli al servizio di famigliari che assistono parenti ammalati, muniti di certificazione attestante tale necessità rilasciata dal medico curante;
- 7) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 8) veicoli di proprietà pubblica o adibiti a pubblico servizio (taxi, autobus di linea, scuolabus, stabilimento rifiuti, tutela igienico-ambientale, manutenzione ordinaria pozzi neri e condotti fognari, recapito/raccolta postale, ecc.);
- 9) veicoli al servizio di Organi Costituzionali del Consiglio Regionale, degli Organi della Provincia, dei Comuni limitatamente alla partecipazione alle rispettive sedute provate da lettera di convocazione;
- 10) veicoli al servizio di insegnanti che operano su più sedi scolastiche nello stesso giorno, muniti di certificazione rilasciata dalla Scuola di appartenenza;
- 11) veicoli utilizzati da Magistrati e Ufficiali Giudiziari e da avvocati muniti di tesserino di appartenenza all'Ordine, impegnati in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale o più in generale a provvedimenti urgenti e a procedimenti penali con imputati in stato di detenzione;
- 12) carri funebri e veicoli al seguito o cortei matrimoniali;
- 13) veicoli diretti o provenienti dagli alberghi cittadini, muniti di ricevuta di albergo o prenotazione. L'attestazione rilasciata da parte dell'albergo potrà essere prodotta anche successivamente, comunque entro la giornata;
- 14) veicoli diretti alla revisione muniti di prenotazione;
- 15) veicoli dei Sacerdoti e dei Ministri del Culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- 16) veicoli al servizio delle Manifestazioni regolarmente autorizzate;
- 17) veicoli di Operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;
- 18) veicoli degli Operatori dell'informazione con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento;
- 19) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche, di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri;
- 20) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 21) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 22) veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;

23) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.